



Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte e il rafforzamento delle sanzioni

D.L. 19/2025 / A.C. 2281

Dossier n° 195 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
26 marzo 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2281
D.L.	19/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas...é per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
Date:	
presentazione:	28 febbraio 2025
assegnazione:	3 marzo 2025
Commissione competente :	X Attività produttive
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il decreto-legge 19/2025, all'esame della X Commissione Attività produttive della Camera per la conversione in legge, reca misure urgenti in favore di famiglie e imprese consistenti in agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas, maggiore trasparenza delle offerte al dettaglio e rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza.

Esso consta di 7 articoli.

L'**articolo 1** dispone per il **2025** il riconoscimento di un **contributo straordinario di 200 euro** sulle forniture di **energia elettrica** per i **clienti domestici** con un **ISEE** fino a **25.000 euro (comma 1)**. Il contributo viene riconosciuto **nel limite** delle **risorse disponibili** a qualsiasi titolo **sul bilancio** della Cassa per i servizi energetici e ambientali (**CSEA**).

Ai fini di un impiego per le finalità di cui sopra, il **comma 3** dispone la **restituzione alla CSEA, entro il 10 aprile 2025, delle risorse dalla stessa già trasferite al GSE** e già finalizzate alla salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, in relazione al meccanismo della vendita, da parte dello stesso GSE, del gas naturale da questi acquistato ai fini del suo stoccaggio attraverso prestito infruttifero statale con obbligo di restituzione.

Tale **meccanismo** viene quindi contestualmente modificato dal **comma 2**, prevedendosi che – **in luogo dell'obbligo di restituzione** del prestito infruttifero da parte del GSE – **entro il 10 marzo 2025** gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. **Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla CSEA** entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.

L'**articolo 2** interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai **clienti vulnerabili**.

In primo luogo, al **comma 1**, si prevede che la società **Acquirente unico s.p.a.**, nello svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, ricorra agli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero alla stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso. Viene quindi soppresso il termine entro cui ARERA deve intervenire per disciplinare il **servizio di vulnerabilità**, stabilendo che tale servizio, per gli utenti vulnerabili, **decorra** da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali (e quindi **non prima del 31 marzo 2027**). Viene inoltre disciplinato un **regime**

transitorio, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, per i clienti vulnerabili che non abbiano selezionato un fornitore nel mercato libero o nel servizio a tutele graduali, prevedendo che tali clienti continuino ad essere riforniti attraverso il servizio di maggior tutela.

Il **comma 2** definisce alcune **finalità prioritarie** a cui dovrà tendere il **Piano sociale per il clima**, attualmente in corso di predisposizione.

Il **comma 3**, infine, prevede la permanenza nel servizio a tutele graduali per coloro che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili, fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso.

L'**articolo 3** si occupa delle **misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese**. In particolare, al **comma 1** dispone la destinazione, per l'anno 2025, di **600 milioni di euro** per il finanziamento del **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**.

I **commi 2 e 3** provvedono alla copertura degli oneri introdotti dal comma 1, mediante utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂, in deroga agli ordinari criteri di ripartizione.

Il **comma 4** estende l'ambito di applicazione della disposizione che consente l'**utilizzo dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 (FESR e FSE), al fine di includervi anche la finalità di **agevolare la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW**.

Al **comma 5** si prevede che ARERA, con la medesima delibera di cui all'articolo 1, comma 1, disponga l'**azzeramento**, nell'ambito delle risorse disponibili, della **parte della componente A_{SOS}** (a sostegno delle energie da fonti rinnovabili) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, **per un semestre**.

Il **comma 6**, infine, si occupa del **monitoraggio dell'impatto dei costi dell'energia**, operato da ARERA, e dispone che i dati relativi ai codici ATECO delle imprese siano trasferiti dal Registro Imprese al sistema informativo integrato (SII) gestito da Acquirente unico.

L'**articolo 4**, con una disposizione di carattere speciale analoga a quella esistente a legislazione vigente per il settore dei carburanti, **introduce disposizioni in favore delle famiglie e microimprese vulnerabili per fare fronte all'emergenza dell'aumento dei prezzi del gas naturale ed energia elettrica derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale**.

L'**articolo 5** introduce disposizioni volte ad incrementare, attraverso l'intervento di ARERA, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. Si prevede il ricorso ai poteri sanzionatori di ARERA in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine.

L'**articolo 6, comma 1**, specifica che le **misure cautelari** adottate da ARERA al fine del più **utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati** possano essere applicate anche **avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori** attribuiti alla medesima Autorità dalla legislazione vigente.

Il **comma 2** prevede l'**oscuramento dei siti internet** utilizzati per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di **soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione** (c.d. *secondary ticketing*), **in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per importi complessivamente non inferiori a un milione di euro** e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione.

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Motivi straordinari di necessità e urgenza

Il provvedimento appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità:

- 1) introdurre misure di sostegno in favore delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- 2) introdurre misure finalizzate a favorire la trasparenza delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas naturale;
- 3) rafforzare i poteri sanzionatori delle Autorità di vigilanza.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di **produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia** (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché alla competenza esclusiva statale in materia di **concorrenza** (articolo 117, secondo comma, lett. e) Cost.). Assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di **sistema tributario dello Stato e tutela dell'ambiente** (articolo 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost.).

In merito alla materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, appare utile rammentare quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, vale a dire che «l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. debba ritenersi corrispondere alla nozione di "settore energetico", così come alla nozione di "politica energetica nazionale"» (sentenza n. 383 del 2005).

A tale proposito, la Corte ha rilevato che la riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha introdotto la competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ma spetta comunque «allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della concorrenza (C. Cost. sentenza n. 1 del 2008) -, oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenza 383 del 2005 e sentenza 117 del 2022).

Peraltro, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004 (nello stesso senso, v. anche le sentenze n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009), la Consulta ha ritenuto che nel settore energetico sia ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio, facendo applicazione del principio della "attrazione in sussidiarietà" elaborato nella sentenza n. 303 del 2003.

Si segnala, da ultimo, quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 192 del 2024, vale a dire che nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» esistono ostacoli assai marcati al trasferimento di funzioni, in particolare di quelle legislative. «Si tratta, infatti, di una materia disciplinata dal diritto eurounionale in funzione della realizzazione del mercato interno dell'energia, della tutela del consumatore e della sicurezza energetica. A tal fine la disciplina eurounitaria si occupa dettagliatamente della generazione di energia, delle reti di trasmissione, delle reti di distribuzione e della vendita al consumatore, in modo da realizzare un mercato effettivamente aperto, in cui deve impedirsi che un operatore verticalmente integrato possa discriminare l'accesso alla rete da parte di operatori concorrenti o sfruttare informazioni commercialmente sensibili. [...] Il sistema elettrico deve assicurare l'interoperabilità delle reti a livello europeo, assicurando gli scambi transfrontalieri, col duplice obiettivo di realizzare il mercato europeo dell'energia e di assicurare, in ciascuno Stato membro, la sicurezza energetica, soprattutto in caso di "sbilanciamento" del sistema nazionale. Pertanto, esiste un principio di solidarietà tra gli Stati membri in campo energetico (CGUE, grande camera, sentenza 15 luglio 2020, Repubblica federale di Germania, in causa C-848/19, punti da 37 a 53), cui devono uniformarsi le regole nazionali e la conformazione delle reti, senza ostacoli su base territoriale».

Cost195	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✘ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	✘ CD_attProd